



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
Seconda Sezione civile

La Corte d'Appello di Bologna, in persona dei Magistrati:

dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
dott. Maria Laura Benini Consigliere relatore
dott. Martina Grandi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° Grado iscritta al n. **R.G. 805/2019**

tra

[REDACTED] NI, assistita e difesa dall'Avv. **GIORGIO BACCHELLI**

appellante

e

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, assistita e difesa
dall'Avv. **[REDACTED]**

appellato

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

EREDI DI [REDACTED]

appellati contumaci

avverso

la sentenza n. 163/2019 del Tribunale di Ferrara pubblicata in data 21 febbraio 2019.

conclusioni

come da rispettive note depositate per l'udienza del 05 luglio 2022

Motivi della decisione

Marco **[REDACTED]** conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ferrara la Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni

patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito dell'intervento chirurgico di 'riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta con innesto' effettuato in data 5/3/2014 presso l'Ospedale di Cento.

L'Azienda USL, costituendosi, contestava la prospettata responsabilità professionale, in particolare in riferimento al nesso eziologico tra la condotta dei medici dipendenti dell'Azienda Usl e l'evento dannoso, ed ascriveva il danno alla condotta successiva imputabile alla struttura ospedaliera Arcispedale S.Anna, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

La Azienda Ospedaliera si costituiva negando ogni addebito.

Nel corso del giudizio interveniva volontariamente [redacted] e di far valere un diritto di credito nei confronti dell'ente convenuto e dell'ente chiamato in causa, dipendente da due cessioni effettuate dal Crispino per il complessivo importo di euro 11.041,00.

A seguito del decesso dell'attore in data 9/1/18, il processo veniva dichiarato interrotto, quindi riassunto dall' [redacted].

Interveniva in giudizio [redacted], fratello del de cuius, quale possibile erede nell'ipotesi di mancata accettazione da parte dei chiamati all'eredità (moglie e figlio di [redacted]).

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 163/2019, accertava la esclusiva responsabilità dell'Azienda USL di Ferrara, determinando il danno biologico-relazionale, rapportato all'effettivo pregiudizio al bene salute, in euro 2.701,00 e le spese mediche sostenute in euro 2.806,00, ritenendo invece non provato il danno da omesso consenso informato; rilevato che la domanda giudiziale proposta da [redacted] non poteva essere esaminata attesa la mancata costituzione degli eredi e che [redacted] era carente di legittimazione attiva giustificante l'intervento, condannava l'Ente a pagare all'Infortunistica [redacted] -quale cessionaria fino all'importo di euro 11.041,00 dei diritti di credito fatti valere da [redacted] - le somme liquidate, oltre interessi dalla data dell'intervento in giudizio al saldo.

Avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara interponeva appello l'Infortunistica [redacted], censurando il *punto g* della sentenza, nella parte in cui aveva omesso di liquidare il danno da Invalidità Temporanea, aveva errato nel calcolo della Invalidità Permanente, aveva riconosciuto solo in parte le spese sostenute e non aveva liquidato il danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa; nonché il *punto j* della pronuncia nella parte in cui l'aveva condannata, in solido con l'Ausl di Ferrara, al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Azienda Ospedaliera per ogni fase del processo e aveva accertato la titolarità del diritto di Crispino Marco alla rifusione delle spese per la CTU ma non quelle per la Ctp.

Si costituiva l'Azienda Usl di Ferrara eccependo la novità della domanda dell'appellante e contestando comunque nel merito le richieste; svolgeva poi appello incidentale nella parte in cui la sentenza aveva riconosciuto la validità della cessione nei confronti della Azienda Usl di Ferrara nonché laddove aveva ritenuto condivisibili gli esiti della Ctu espletata.

Non si costituivano l'Azienda Ospedaliera Universitaria e gli eredi di [REDACTED].

L'appello proposto dall'Infortunistica [REDACTED] è fondato nei limiti di cui infra.

Corrisponde infatti al vero che il Giudice di prime cure, dopo aver dato atto che il Consulente tecnico d'ufficio ha determinato la I.T. in 41 giorni totale, 4 giorni al 75% e 10 giorni al 50%, non ha poi provveduto a liquidare il corrispondente danno che, avuto riguardo agli importi di cui alle tabelle di Milano, ammonta ad euro 4.851,00 (4.059,00 + 297,00 + 495,00).

Quanto alla liquidazione del danno da invalidità permanente, il criterio del giudice di prime cure riflette -in realtà- i dettami del danno da premorienza di cui alla recente pronuncia della S.C. n.41933/21 quanto al danno biologico; ed infatti la somma intera prevista dalla tabella, viene divisa per gli anni residui di aspettativa di vita (40) e moltiplicata per gli anni effettivamente vissuti (4).

Questa modalità di liquidazione, corretta quanto al danno biologico (le cui ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto sono naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla effettiva permanenza in vita), appare più problematica con riferimento al danno morale.

Sul punto l'appellante richiama il recente arresto della S.C. (sent. n.12060/22) che ha escluso che in relazione al danno morale assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima in quanto, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, dovendo di conseguenza la sua liquidazione essere effettuata con riferimento a tale momento.

Invero questa Corte ritiene (come già affermato nella propria pronuncia n. 2243/2022) che non sia naturalisticamente corretto escludere a priori qualsiasi incidenza, sulla quantificazione del danno morale correlata alla lesione del diritto alla salute, della durata della sopravvivenza della vittima.

E' infatti ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata, secondo l'id quod plerumque accidit, da chi veda leso il proprio diritto alla salute, si realizzi con maggiore intensità al tempo in cui l'evento dannoso si verifica, per essere però destinata non a svanire, ma ad accompagnare la vita del danneggiato, che rimane evidentemente sempre consapevole e dolorosamente memore della propria menomazione fisiopsichica oltre che della sua ingiustizia.

Proprio tale considerazione è alla base della elaborazione, da parte del Tribunale di Milano, nella tabella per la tabella di liquidazione del danno morale c.d. terminale o da lucida agonia, di un criterio di liquidazione correlato, in senso decrescente, al fattore tempo, e ciò sulla base della <<regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento")>> (Criteri Orientativi relativi alle Tabelle 2021).

La necessità, in caso di premorienza della vittima per altra causa, di liquidare l'accertato danno morale correlato al danno biologico, in ragione non solo dell'intensità ma anche alla effettiva durata della sofferenza interiore, era stata d'altronde condivisibilmente affermata da Cass. 24075/17.

Ad avviso di questa Corte, in via equitativa, appare ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit e salva la ricorrenza di circostanze specifiche che inducano a diverse valutazioni, liquidare il danno morale correlato alla lesione della salute alla vittima premorta, del quale sia stata accertata l'esistenza, per 1/3 indipendentemente dalla durata della sopravvivenza, e, per i restanti 2/3 con riduzione proporzionale alla permanenza in vita attuata secondo il criterio già indicato per il danno biologico.

Nel caso di specie, in mancanza di circostanze specifiche che inducano a discostarsi dal suindicato criterio equitativo, vanno liquidati, per il danno morale euro 1.859 (euro 1.549, ossia un terzo del danno morale totale di euro 4.646, ed euro 310 [(euro 4.646 – 1549) : 40 x 4]).

Tale importo va sommato al danno biologico pari ad euro 1.787 (euro 17.869 : 40 x 4). Per complessivi euro 3.646,00.

Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione, non essendo provate -ed invero neppure allegate- circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Quanto all'errata quantificazione del danno patrimoniale, si osserva che le spese di CTP attengono alle spese di lite che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (avendo la consulenza tecnica di parte natura di allegazione difensiva tecnica) e non al risarcimento del danno e, dunque, non possono essere fatte valere dall'infortunistica, non facendo parte del credito ceduto.

In merito invece alla mancata liquidazione del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa, il CtU ha precisato che "l'attività di tappezziere o di decoratore-tappezziere può essere svolta" pur essendo opportuna l'adozione di alcune precauzioni (quali indossare una cintura a strappo in ortostatismo ed evitare il sollevamento di pesi rilevanti). Non vi è -comunque- agli atti alcuna dichiarazione attestante la contrazione

del reddito e la asserzione di aver cessato la attività del 2014 parrebbe invero smentita dalla visura in atti del 2016.

Del resto non coglie nel segno la giurisprudenza citata dall'Infortunistica, che fa riferimento ad ipotesi di elevata percentuale di invalidità (tale non potendosi ritenere il 10% del Crispino) che rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che ad esso consegue.

La mancanza di allegazioni specifiche impedisce altresì il riconoscimento del danno riconducibile alla inabilità temporanea.

In merito infine alla condanna delle spese di lite, come riconosciuto dalla stessa appellante l'Infortunistica aveva esteso la propria domanda anche all'Azienda Ospedaliera, dunque correttamente il Giudice di prime cure le ha attribuite in solido in capo alla convenuta ed alla interveniente, entrambe soccombenti nei confronti della terza chiamata. Né appare fondata la pretesa di vedersi limitata la condanna alla fase decisoria, posto che l'individuazione della parte soccombente va condotta in relazione all'esito finale e complessivo del processo, all'esito di una valutazione globale ed unitaria.

Il terzo motivo d'appello, relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna nei confronti del sig. Marco Crispino formulata dall'Infortunistica Bordoni a verbale del 19/04/18, e da valere anche nei confronti dell'asse ereditario, è assorbito, venendo liquidato un importo (euro 11.303, di cui euro 4.851 per I.T., euro 3.646 per I.P. ed euro 2.806 per spese mediche già liquidate dal Giudice di primo grado) superiore al credito vantato da Infortunistica Bordoni.

Venendo all'appello incidentale, va innanzitutto disattesa la tesi che quelle dell'appellante siano domande nuove in virtù del fatto che le cessioni di credito riguarderebbero una serie di spese anticipate dall'Infortunistica. Dalla lettura dei due contratti di cessione del credito emerge chiaramente che quello che viene ceduto da Crispino Marco è *'il proprio credito per il risarcimento danni derivante dall'incidente'*. La cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo diritto, avendo per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito. La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel credito: il cedente trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione il debitore (ceduto) invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario.

Come precisato dalla S.C. (cfr. 22726/19) *"In conseguenza della cessione, benchè venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art.1263 c.c.), tra cui devono*

necessariamente essere annoverate tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto”.

Quanto alla validità della cessione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui al primo motivo, e più specificamente all'applicabilità dell'art.69 R.D. 2440/23, ha chiarito la S.C. che trattasi di norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed insuscettibile di applicazione analogica (cfr. -tra le altre- Cass. n.17496/08, n.23723/14, n.20739/15); proprio con riguardo alle Asl ha precisato (cfr. sent. n.30658/17) che *“L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali”.*

Dunque la cessione del credito deve ritenersi pienamente opponibile alla Ausl di Ferrara, che peraltro sul punto specifico nulla ha specificamente argomentato, limitandosi ad asserire la applicabilità della normativa anche alle P.P.AA. diverse dallo Stato.

Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello incidentale.

La Consulenza appare assolutamente chiara e per nulla contraddittoria nella parte in cui riconosce la responsabilità della struttura ospedaliera e quantifica il danno riportato dal [REDACTED].

In merito all'intervento, l'ausiliario del Consulente ha riferito che la descrizione dell'intervento *“pone almeno un paio di dubbi sulla corretta esecuzione della riparazione stessa, suffragati, peraltro, dalla rapidissima comparsa dell'ulteriore recidiva (documentata già 20 giorni dopo l'intervento del 05/03)”.*

E' vero che ha evidenziato che esistono 5 diversi modi di reintervenire e che non vi sono evidenze che favoriscano una tecnica rispetto all'altra, ma altresì chiarito che *“nel preciso contesto anamnestico del sig. [REDACTED], l'accesso preperitoneale non rappresentava la soluzione più indicata in quanto già utilizzato nel precedente reintervento. Secondo le linee guida dell'European Hernia society del 2009 si sarebbe dovuto, invece, utilizzare un approccio chirurgico anteriore”.*

Come spiegato anche dal Consulente dott. [REDACTED] *“pur essendo l'accesso mediano preperitoneale ampiamente previsto se non addirittura consigliato nelle ernie inguinali plurirecidue, nel preciso contesto anamnestico del sig. [REDACTED], l'accesso preperitoneale non rappresentava la soluzione più indicata in quanto già utilizzato nel precedente reintervento”.*

Quanto alla infezione, il dott. ██████ ha precisato che la comparsa dell'infezione del sito chirurgico *“è da riferire a quanto avvenuto in corso di intervento o nei momenti immediatamente successivi e non a possibili eventi successi dopo la dimissione”*, non ritenendo invece che possa essere stata causata da effrazioni intestinali intraoperatorie (cfr. altresì dott. ██████: *“riteniamo altamente improbabile una contaminazione di ferita da lesione intraoperatoria della parete del sigma”*), in ciò non ravvisandosi - dunque- alcuna incongruenza.

Il ctu ha poi ritenuto che l'infezione del sito chirurgico avrebbe potuto probabilmente venire controllata nell'immediato periodo postoperatorio e dopo la dimissione con una terapia antibiotica anche empirica; ed invero *“durante il ricovero appaiono sottostimati alcuni segnali (leucocitosi in prima giornata e ferita mediana arrossata e con gemizio) che avrebbero dovuto far sospettare una possibile evoluzione verso una infezione del sito chirurgico e indurre i curanti, quantomeno, a ripetere un emocromo ed una PCR e ad eseguire un tampone di ferita. Un possibile riscontro di leucocitosi persistente prima della dimissione e/o un tampone positivo avrebbero suggerito di dimettere il paziente con una terapia antibiotica mirata”*.

Quanto alla copertura antibiotica somministrata, ha rilevato come l'Augmentin sia stato prescritto verosimilmente a causa della 'tosse grassa', ma come la somministrazione (che ha permesso comunque un iniziale miglioramento della ferita) sia stata sospesa dopo la dimissione cosicché *“il processo infettivo, non completamente guarito, dopo una prima fase di quiescenza si riattivava sino a condurre il paziente in Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento il 22/03”*

In merito infine alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 10% operata dal Consulente, si osserva che la stessa non è avvenuta per mera sommatoria del pregiudizio estetico (e riconosciuto dallo stesso ctp di parte convenuta) e da indebolimento della parete addominale come lamentato dall'appellante incidentale, ma a seguito di una valutazione complessiva (*“il danno biologico permanente è quantificabile complessivamente nella misura del 10%”*; cfr. ctu pag. 73), come si evince anche dal fatto che la sommatoria aritmetica dei due pregiudizi, 3% per la cicatrice cutanea e 8% per il laparocelo, porterebbe ad una valutazione dell'11%, dunque superiore.

L'appello incidentale va dunque respinto mentre, in parziale accoglimento dell'appello principale, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara va condannata al pagamento in favore di Infortunistica ██████ni della somma di euro 11.041,00, e cioè fino alla concorrenza dell'importo di cui la stessa si è resa cessionaria; oltre interessi legali dalla data dell'intervento in giudizio al saldo, così come statuito dalla sentenza di primo grado e non oggetto di censura.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Infortunistica [redacted] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara n. 163/2019 nonché sull'appello incidentale proposto da Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Infortunistica [redacted] e in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara al pagamento in favore di Infortunistica [redacted] della somma di euro 11.041,00, oltre interessi legali dalla data dell'intervento al saldo;
- respinge l'appello incidentale;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in euro 459,71 per spese ed euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 07 marzo 2023

Il Consigliere estensore
Maria Laura Benini

Il Presidente
Maria Cristina Salvadori